

---

## Il Consiglio di Stato

vista la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp, RS 818.101);

vista l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26);

vista l'ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti COVID-19, la guarigione o il risultato di un test del 4 giugno 2021 (Ordinanza sui certificati COVID-19, RS 818.102.2);

richiamata la risoluzione governativa n. 4411 del 28 agosto 2020 con cui è stato costituito il "Gruppo di autorizzazioni grandi eventi" (GGE);

tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Cantone Ticino contraddistinta da una sostanziale stabilizzazione nei contagi e nelle ospedalizzazioni;

considerato che ieri la Confederazione ha rinunciato ad inasprire i provvedimenti per i grandi eventi;

rilevata la necessità di avvicinare da subito le disposizioni cantonali a quelle federali;

### **risolve:**

1. Gli eventi sportivi e culturali svolti in luoghi chiusi delle strutture a cui possono accedere più di mille spettatori possono avere luogo alle condizioni seguenti:
  - sono ammessi solo gli spettatori in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto «2G»);
  - gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutto il periodo di presenza nella struttura e nelle aree di accesso e di uscita;
  - il consumo di bibite o di cibo è consentito solo seduti ai tavoli delle zone di ristorazione delimitate delle strutture, le quali continuano ad essere sottoposte alle disposizioni federali.
2. Le misure indicate nel punto precedente si applicano anche agli eventi già autorizzati dal Gruppo di autorizzazioni grandi eventi, le cui autorizzazioni rimangono valide.
3. Le misure si applicano agli eventi che hanno luogo tra il 20 e il 30 gennaio 2022.
4. La presente risoluzione annulla e sostituisce la risoluzione n.127 del 13 gennaio 2022.

5. La risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
6. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
7. Comunicazione:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Gruppo di lavoro "Grandi eventi", tramite la SG del Dipartimento delle istituzioni (di-grandieventi@ti.ch)
  - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
  - Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
  - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
  - Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)
  - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri